REGOLAMENTO (CEE) N. 2179/74 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 1974

che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna viticola 1974/1975 e abroga il regolamento (CEE) n. 2069/73

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1532/74 (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4, e l'articolo 35,

considerando che il quantitativo di alcole da consegnare agli organismi d'intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione deve essere fissato secondo determinate modalità; che, in particolare, è necessario stabilire per ciascuna campagna viticola un rapporto forfettario tra il volume di alcole da consegnare naturalmente contenuto nei prodotti utilizzati per la produzione del vino e il quantitativo di alcole da consegnare; che per la campagna viticola 1974/1975 è opportuno fissare tale rapporto o aliquota ad un livello corrispondente al massimo previsto dal paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 816/70;

considerando che, per la determinazione della riduzione dell'aliquota applicabile, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1877/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (3), in caso di consegna di vinacce per la fabbricazione di enocianina è necessario tener conto del fatto che l'alcole contenuto nelle vinacce rappresenta una parte considerevole del quantitativo di alcole che può essere consegnato; che per la campagna viticola 1974/1975 l'aliquota ridotta prevista da detto paragrafo va pertanto fissata al 40 % dell'aliquota normale;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è altresì possibile un'esenzione parziale per i produttori di taluni v.q.p.r.d.; che l'aspettativa generale di una migliorata qualità giustifica l'uso di tale facoltà; che il modo di vinificazione influisce notevolmente sul tenore di alcole delle vinacce; che è opportuno tener conto di questo elemento per la fissazione dell'aliquota ridotta;

considerando che taluni dei suddetti v.q.p.r.d. possono subire, nella fase della produzione, un declassamento conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che stabilisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2680/72 (5); che è necessario applicare per tali vini declassati l'aliquota valida per i vini da pasto;

considerando che è opportuno prevedere un impegno scritto per i produttori che rinunciano all'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1877/74;

considerando che, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, la fissazione dei quantitativi di alcole da consegnare esige che venga determinata anche una gradazione alcolometrica naturale minima stabilita forfettariamente per zona viticola; che a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1877/74 i produttori di talune zone non sono tuttavia soggetti all'obbligo in causa; che, in mancanza di dati previsti sulla gradazione alcolometrica dei vini della prossima campagna viticola, l'anzidetta determinazione può essere effettuata tenendo conto dei valori medi rilevati nelle diverse zone viticole interessate in occasione delle precedenti campagne;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1878/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che fissa per la campagna viticola 1974/1975 il prezzo dell'alcole consegnato agli organismi d'intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e determina l'importo massimo dell'intervento in tale prezzo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia (6), ha fissato il prezzo che gli organismi d'intervento devono pagare per un alcole rettificato; che, data la mancanza di un'organizzazione comune del mercato dell'alcole, l'armonizzazione delle condizioni di presa in consegna per l'alcole potrebbe rivelarsi difficile; che è quindi opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di determinare condizioni più precise;

considerando che, per motivi di ordine amministrativo, occorre fissare per la campagna viticola 1974/1975 una data limite per la consegna effettiva di detti prodotti agli organismi d'intervento;

considerando che, affinché la Commissione possa farsi

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 166 del 21. 6. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 3.
(4) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 20.
(5) GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 198 del 20. 7. 1974, pag. 6.

un'idea globale dell'osservanza degli obblighi di distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente sia dei quantitativi acquistati dagli organismi d'intervento a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e venduti da tali organismi, sia dei quantitativi di acquavite di vinaccia o di acquavite di vino prodotti a tale titolo;

considerando che è necessario che gli Stati membri procedano a controlli per evitare frodi;

considerando che con regolamento (CEE) n. 2069/73 della Commissione, del 27 luglio 1973 [1], sono state stabilite le modalità d'applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione, nonché le condizioni particolari per la campagna viticola 1973/1974; che, per facilitare la comprensione, occorre abrogare tale regolamento e pubblicare il testo con gli adattamenti necessari per la campagna viticola 1974/1975;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna viticola 1974/1975

a) l'aliquota di cui all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 è fissata al 10 %

b) l'aliquota ridotta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1877/74 è fissata al 4 %

c) l'aliquota ridotta di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1877/74 è fissata

— all'8 % per i v.q.p.r.d. rossi,

— al 4 % per i v.q.p.r.d. bianchi.

2. Qualora un v.q.p.r.d. sia oggetto contemporaneamente della disposizione di cui al paragrafo precedente, lettera c), e di un declassamento nella fase della produzione, l'aliquota da applicare ai fini della determinazione del quantitativo di alcole da consegnare agli organismi d'intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione è quella di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 2

1. I produttori isolati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1877/74 comunicano per iscritto all'organismo d'intervento da cui dipendono il loro impegno a rinunciare all'esenzione di cui al detto paragrafo.

2. La comunicazione deve pervenire all'organismo d'intervento prima del 1° novembre 1974.

[1] GU n. L 210 del 31. 7. 1973, pag. 26.

Articolo 3

Per la determinazione del volume di alcole da consegnare agli organismi d'intervento a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, la gradazione alcolometrica da prendere in considerazione è fissata, per la campagna 1974/1975, a:

— 8,5 per la zona B,
— 9,0 per la zona C I,
— 9,5 per la zona C II,
— 10,0 per la zona C III.

Articolo 4

Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1878/74 gli Stati membri interessati determinano le condizioni di presa in consegna dell'alcole da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 5

L'alcole ottenuto durante la campagna viticola 1974/1975 per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione viene consegnato agli organismi d'intervento al più tardi il 15 agosto 1975.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a garantire i controlli necessari e in particolare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70.

2. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

3. Essi comunicano senza indugio alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 7

1. Gli Stati membri comunicano mensilmente alla Commissione, prima del giorno 20 di ogni mese per il mese precedente:

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, precisando i quantitativi che sono stati consegnati in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1877/74;

— i quantitativi di acquavite di vinaccia o di acquavite di vino prodotti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1877/74, nonché i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti.

Tuttavia, la prima comunicazione concernente le acquaviti sarà effettuata il 20 gennaio 1975 per il mese precedente come pure per la parte di campagna viticola precedente.

2. Essi comunicano altresì alla Commissione per l'alcole, prima del

— 1° ottobre 1974 per la campagna viticola precedente, i prezzi di vendita praticati, nonché le caratteristiche e le quantità di prodotti venduti a tali prezzi,

— 1° luglio 1975 per la campagna viticola in corso, i prezzi di vendita provvisori, nonché le caratteristiche e le quantità di prodotti venduti a tali prezzi.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 2069/73 è abrogato.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI